

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 147

del 01.12.2006

O G G E T T O

Tar Puglia Bari. Ricorso della Coop. Soc. "La Socievole" c/Comune e Coop. Soc. "Shalom" per annullamento aggiudicazione gara servizi educativi in favore di minori a rischio di devianza. Conferma costituzione in giudizio e incarico a legale.

L'anno duemilasei, il giorno uno del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Camero Michele**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 26.10.2006 è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura del Prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi e Francesco Caputi Jambrenghi – dinanzi al TAR Puglia – Bari dalla Coop. Sociale a r.l. “La Socievole”, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Sig.ra Anna Maria Bellifemine, c/ il Comune di Molfetta e nei confronti dell’ATI costituenda tra la “Shalom” Coop. Sociale a r.l. (capogruppo) e la Soc. Coop. Sociale Demetra (mandante);
- il ricorso de quo è inteso ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva:
 - 1) della determinazione n. 159 del 31.08.2006 a firma del Dirigente del Settore Socialità e Servizi Educativi del Comune di Molfetta di approvazione degli atti e dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata della licitazione privata per il “Servizio Educativa Territoriale in favore di minori a rischio di devianza e di famiglie in difficoltà da effettuarsi nei Comuni di Molfetta e Giovinazzo”;
 - 2) delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice nei verbali di gara da n. 1 a 9, in parte qua, con riferimento particolare alla mancata esclusione dell’ATI Shalom Capogruppo per (assunta) “carenza di requisiti di partecipazione alla gara, per dichiarazione sui predetti requisiti non corrispondenti al vero e per conclamata anomalia dell’offerta”;
 - 3) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, in quanto lesivi, compreso il contratto d’appalto, se stipulato: “meritevole anch’esso, con il travolgimento dell’aggiudicazione, di essere annullato e/o dichiarato nullo”;

Vista la determinazione dirigenziale dell’U.A. Affari Legali n. 72 in data 03.11.2006 vistata per autorizzazione dal Sindaco, con la quale l’Ente si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, affidando la difesa all’Avv. Carlo Tangari con studio in Bari;

Rilevato che la competenza del Responsabile dell’U.A. Affari legali trova fondamento nell’atto di indirizzo prot. n. 10956 in data 08.03.2005 dell’allora Sindaco, emanato in ossequio alla sentenza n. 155 della 5^a Sezione del Consiglio di Stato in data 25.01.2005 che ha individuato nella figura del dirigente l’organo legittimato alla costituzione dell’Ente, trattandosi di decisione rientrante nell’alveo della gestione tecnica del procedimento, non già dell’indirizzo politico;

Atteso che:

- la Corte Suprema di Cassazione, sia con la sentenza n. 19380 in data 17.12.2003 (Sezione Tributaria), che con la sentenza n. 13710 in data 27.06.2005 (Sezioni Unite), in senso conforme si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3452 in data 09.06.2006 (Sezione 6^a), ha chiarito che la competenza ad autorizzare o resistere alle liti è in capo al Dirigente solo in presenza di espressa previsione statutaria in tal senso;

- in assenza di previsione statutaria si ritiene che sia la Giunta Comunale che, nella sua attività di collaborazione con il Sindaco ex art. 48 del T.U. EE.LL., nel prendere atto di quanto disposto dal Dirigente, o discostandosene motivatamente, dovrà procedere alla nomina dell'avvocato in assenza di elementi di oggettività (norme statutarie o regolamentari) che conseguino al Dirigente detta competenza;

Visto lo Statuto Comunale che, fra i compiti assegnati ai Dirigenti dall'art. 78, non prevede l'autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, né tale previsione è contenuta nell'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei comunali, approvato con deliberazione di G.C. n. 1025 in data 30.11.1998;

Vista la sentenza n. 6399 emessa dalla 5^a Sezione del Consiglio di Stato in data 26.10.2006, la quale ha esplicitato il principio che la deliberazione giuntale di autorizzazione alle liti rappresenta una condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico e, pertanto, può intervenire anche nel corso del processo, ma sempre prima che la causa passi in decisione con effetto sanante delle eventuali irregolarità in precedenza verificatesi;

Preso atto che, nel frattempo, la 1^a Sezione del TAR Puglia con ordinanza n. 760/06 ha rigettato l'istanza di sospensiva richiesta dalla società ricorrente, mentre il processo prosegue nel merito;

Visto l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze sulla regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di prendere atto della richiamata determinazione dirigenziale dell'U.A. Affari Legali n. 72 in data 03.11.2006 e, conseguentemente, confermare la costituzione in giudizio dinanzi al TAR Puglia – Bari per resistere al ricorso promosso dalla Coop. Soc. “La Socievole” e l'incarico legale attribuito all'Avv. Carlo Tangari con studio in Bari.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le

disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.

- 4) Di stabilire, altresì, l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 5) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico applicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 6) Di erogare al professionista incaricato la somma di €500,00 (al lordo di CAP e IVA) a titolo di acconto, impegnando a tale scopo il Cap. 14860 del bilancio 2006.
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.